

CAT - COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA

c/o **Uildm**, Via Bufalini 3, 60023 Collemarino (An).. Tel. e fax 0731-703327 e mail: grusol@grusol.it - www.grusol.it

Aderiscono: Aism Regionale, Alzheimer Marche, Ass. La Meridiana, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche, Ass. Free Woman, Ass. Libera Mente, Ass. Paraplegici Marche, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona

Ancona, 15 ottobre 2007

- **Assessore Servizi sociali regione Marche**
- **Dirigente Servizi sociali regione Marche**

Oggetto: Contribuzione degli utenti al costo dei servizi assistenziali da parte di soggetti. Ordinanza TAR Marche. Richiesta di comunicazione ai Comuni delle Marche.

Di seguito riportiamo la recente ordinanza del TAR delle Marche che ha sospeso il provvedimento del Comune di Osimo che prevedeva per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ad un soggetto con disabilità grave che fosse preso a riferimento il reddito del nucleo familiare e non quello del solo beneficiario della prestazione.

L'ordinanza si aggiunge ad altri recenti provvedimenti di uguale contenuto (Giudice di Pace di Bologna n. 359/2006; Sezione di Catania del Tar della Sicilia, n. 42/2007 del 6 dicembre 2006; ordinanza 733/2007 assunta dal Tar della Toscana in data 6 settembre 2007) che ribadiscono che per soggetti con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104 e per soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle aziende sanitarie locali che usufruiscono di servizi socio assistenziali o sociosanitari la compartecipazione al costo del servizio deve avere come riferimento il reddito del solo richiedente la prestazione.

A seguito della risposta ad una interrogazione consiliare del 15 novembre 2005 l'assessore aveva specificato i contenuti della normativa vigente; dopo tale positiva risposta avevamo richiesto in data 22 novembre che formalmente l'assessorato inviasse ai comuni comunicazione circa la necessità del rispetto della normativa vigente.

A seguito dell'ordinanza del TAR delle Marche, veniamo a ribadire tale richiesta con l'invio ai Comuni delle Marche di una nota nella quale venga richiamata la necessità del rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti

Per Comitato
Fabio Ragaini



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 634 del 2007, proposto da: xxxxxxxx e xxxxxx, in proprio ed in qualità di genitori del minore sig. xxxxxxxx, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Cinzia Bruschi, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, alla Piazza Martelli, n.12;

contro

il COMUNE di OSIMO (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, presso il quale risulta elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla lettera n. 25718 del 13.7.2007, con cui il Dirigente dei Servizi Amministrativi del Sociale del Comune di Osimo ha comunicato l'avvenuto riconoscimento in favore del minore sig. xxxxxxxx, disabile, del diritto a beneficiare del servizio di assistenza domiciliare domestica per n. 18 ore settimanali, con obbligo di compartecipazione alla relativa spesa nell'ammontare di Euro 16,45 per ogni ora di prestazione assistenziale, salva la possibilità di limitare ulteriormente o di escludere del tutto tale onere di compartecipazione alla spesa, previa documentazione del reddito familiare da valutare ai fini ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente);

- del regolamento approvato dal Consiglio comunale di Osimo con delibera n. 37 del 25.2.2000 che disciplina il servizio di assistenza domiciliare, nella parte in cui prevede che per il calcolo dell'Indicatore di Situazione Economica equivalente - ISEE - relativamente al minore ricorrente, si deve prendere in considerazione il reddito dell'intero nucleo familiare del medesimo, anziché quello del solo soggetto portatore di handicap beneficiario del servizio di assistenza domiciliare domestica;

- del provvedimento di cui alla lettera del Comune di Osimo datata 13 luglio 2007 Prot. n.25718 sottoscritta dal Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali dei Servizi Amministrativi e del Sociale - Settore Servizi Sociali dott.ssa XXXXXXXXXXXX, e dell'allegato Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 478 del 10 settembre 2007 di reiezione della domanda di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni juris, poiché, ad avviso del Collegio, la disposizione normativa di cui all'art.3, comma 2/ter del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modific., risulta di immediata applicazione, e, quindi, per la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E. -, nel caso del ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal Comune intimato nei provvedimenti impugnati, occorre fare riferimento alla situazione economica del solo soggetto svantaggiato beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, con esclusione del reddito degli altri componenti del suo nucleo familiare;

Ritenuto pertanto, attesa la contemporanea sussistenza dei presupposti e dei pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all'art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205, potersi accogliere la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla prevista considerazione del reddito dell'intero nucleo familiare del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, per quanto riguarda la verifica dell'ISEE, ai fini della quantificazione dell'ammontare dell'onere di compartecipazione alle spese dello stesso servizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO